

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1920)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia
(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1971

Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629 ed agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei Consigli di amministrazione degli archivi notarili

ONOREVOLI SENATORI. — Ad illustrazione del disegno di legge sottoposto al vostro esame, si riferisce quanto segue.

La composizione dei consigli di amministrazione per il personale degli archivi notarili è attualmente disciplinata dagli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, modificati dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280. In base a tali norme, il consiglio di amministrazione per il personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, è composto dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede, dal direttore dell'ufficio centrale e da un ispettore generale degli archivi notarili, nonché da due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri del consiglio di amministrazione. Il consiglio di am-

ministrazione per il personale ausiliario è composto dal direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili, che lo presiede, da due impiegati con qualifica non inferiore a conservatore superiore e da un rappresentante del personale ausiliario con qualifica non inferiore ad usciere capo.

Secondo quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con parere 26 luglio 1968, la disciplina normativa relativa alla composizione del consiglio di amministrazione degli archivi notarili deve equipararsi a quella delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato, in senso stretto. A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 7, ultimo capoverso, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, i consigli di amministrazione delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato restano disciplinati

dai rispettivi ordinamenti, salvo per quanto attiene al numero minimo (quattro) dei rappresentanti del personale. Pertanto, in applicazione dell'articolo 7, ultimo capoverso, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, i rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione degli archivi notarili devono essere elevati a quattro. Al fine di evitare una sproporzione numerica fra i detti rappresentanti e gli altri membri del consiglio di amministrazione, il numero di questi ultimi va aumentato da tre a sette. In tal modo, da un lato si assicura ai rappresentanti del personale una partecipazione proporzionale superiore al terzo previsto dal nuovo testo dell'articolo 7, lettera *d*), di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 775; dall'altro, si realizza una congrua presenza nel consiglio dei più alti gradi dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, senza costituire un organo troppo numeroso rispetto al personale interessato.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 7, lettera *d*), di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, deve essere previsto che i rappresentanti del personale siano eletti direttamente da tutto il personale, secondo un regolamento che sarà emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Inoltre, si ritiene necessario operare la unificazione in un solo organo, dei due consigli di amministrazione per il personale degli archivi notarili previsti dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280. Tale unificazione appare opportuna per le seguenti ragioni:

a) adeguamento alla direttiva generale contenuta nell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 248, secondo cui « il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale, anche per quanto riguarda quello ausiliario e operaio »;

b) evitare la costituzione di due consigli di amministrazione, ciascuno con elevato numero di membri, rispetto a un organico di 654 unità al 1° gennaio 1970, di cui 154 della carriera ausiliaria.

Per evidenti ragioni di coordinamento va modificato anche il primo comma dell'arti-

colo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, che menziona i due consigli di amministrazione attualmente esistenti.

Secondo l'articolo 1, n. 3), della legge 31 gennaio 1926, n. 100, il Governo aveva la facoltà di emanare « le norme giuridiche necessarie per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni dello Stato e l'ordinamento del personale ad esse addetto ». Tale normativa è stata innovata dalla Costituzione del 1948, la quale, all'articolo 95, riserva al potere legislativo la determinazione del numero, delle attribuzioni e della organizzazione dei Ministeri, e all'articolo 97, stabilisce che gli uffici della pubblica amministrazione vengono organizzati secondo disposizioni di legge.

Sia in giurisprudenza che in dottrina, sussistono incertezze in ordine all'ambito residuo della potestà regolamentare, specie per quanto attiene alla normazione a contenuto organizzativo degli uffici pubblici privi di rilevanza esterna, fra i quali sembra doversi includere i consigli di amministrazione per il personale.

La difficoltà di stabilire se in *subiecta materia* l'esercizio della potestà regolamentare sia o meno legittima a causa della eventuale operatività di una riserva di legge sia pure soltanto relativa, costituisce un primo argomento a favore del ricorso alla legislazione ordinaria. Un secondo argomento è costituito dal rilievo che il Consiglio di Stato, nel parere espresso il 25 marzo 1971, ha ritenuto legittima l'emanazione di un regolamento di esecuzione purchè limitato « alla integrazione della composizione dei due consigli di amministrazione con i rappresentanti del personale » in base al disposto dell'articolo 7, ultimo capoverso, della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Consegue che il ricorso alla norma regolamentare si sottrarrebbe ad ogni possibile questione di legittimità, soltanto se contenuto nei limiti: a) dell'aumento a quattro del numero dei rappresentanti del personale nei due consigli di amministrazione per il personale degli archivi notarili previsti dagli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958,

n. 1280; b) della disciplina del sistema di designazione dei rappresentanti predetti. Ma, in tal modo, dovrebbe pur sempre farsi ricorso ad una legge ordinaria per unificare i due consigli di amministrazione secondo la direttiva generale contenuta nell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 248, per il quale « il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e operaio ». L'adeguamento a tale direttiva generale è imposto, nella specie, dalla ragione ulteriore che, rispetto ad un organico complessivo di 654 unità, di cui 154 della carriera ausiliaria, sarebbe antieconomico mantenere due distinti consigli di amministrazione con elevato numero di membri. Inoltre, una modifica delle norme vigenti limitata all'aumento del « numero minimo (ossia quattro) dei rappresentanti del personale », lasciando inalterata per gli altri membri la composizione attuale dei due consigli di amministrazione, comporterebbe un capovolgimento di maggioranza nel sistema vigente per il personale degli archivi notarili, e sarebbe in contrasto, senza alcuna plausibile ragione, con la normativa generale di cui all'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, secondo la quale i rappresentanti del per-

sonale devono essere pari ad un terzo degli altri membri.

A tutti gli indicati inconvenienti è, per contro, possibile ovviare mediante il presente disegno di legge, il quale mira: 1) ad introdurre una modifica organica, e non frammentaria, delle norme relative ai consigli di amministrazione per il personale degli archivi notarili; 2) ad evitare possibili questioni di legittimità circa l'esercizio della potestà regolamentare in *subiecta materia*; 3) a dare attuazione all'articolo 7, ultimo capoverso, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per quanto attiene al numero minimo di rappresentanti del personale; 4) a non capovolgere le maggioranze esistenti, assicurando, però, ai rappresentanti del personale una proporzione numerica anche superiore a quella di un terzo prevista dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 248; 5) ad evitare la antieconomicità di due distinti consigli di amministrazione con elevato numero di membri, per un personale di 654 unità, laddove per altre amministrazioni con organici ben più consistenti, l'articolo 7 della legge n. 248 del 1968 prevede un solo consiglio di amministrazione.

Per queste ragioni si confida nell'approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, sono sostituiti dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione per il personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili è composto:

a) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede;

b) dal direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili, capo del personale degli archivi stessi;

c) da un ispettore generale degli archivi notarili e da altri quattro impiegati con qualifica non inferiore a conservatore capo;

d) da quattro rappresentanti del personale eletti direttamente da tutto il personale secondo il regolamento di cui all'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti, i quali sostituiscono i rappresentanti titolari in caso di loro assenza o di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi stessi, con qualifica non inferiore a conservatore superiore ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, è sostituito dal seguente:

« I componenti titolari e supplenti del consiglio di amministrazione e quelli della commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili sono nominati, all'inizio di ogni biennio, con decreti del Ministro di grazia e giustizia ».